

PERU: ACQUISIZIONI E CONTRATTAZIONI DELLO STATO NORMATIVA

Acquisizioni e contrattazioni dello Stato

Le imprese fornitrici di beni e di servizi nonché esecutrici di opere civili, industriali, ecc, così come consulenti in materia di realizzazione di opere di ingegneria in genere, le quali desiderino partecipare ai processi di selezione indetti da entità statali peruviane, dovranno essere iscritte presso il Registro Nazionale di Fornitori (Registro Nacional de Proveedores – RNP) amministrato dal Consiglio Superiore di Contrattazioni ed Acquisizioni dello Stato – CONSUCODE).

Il “CONSUCODE” é l’Entità Governativa che regola i contratti ed acquisti dallo Stato: www.consucode.gob.pe. Av. Gregorio Escobedo quadra 7 s/n, Lima 11, telefono 00511 6135555.

Secondo quanto stabilito dall’art. 7 del regolamento relativo alla Legge sulle contrattazioni ed acquisizioni dello Stato, approvato con Decreto Supremo n° 084-2004-PCM, le imprese dovranno possedere i requisiti di iscrizione segnalati dal testo unico di procedimento amministrativo (TUPA) di Consucode fra i quali si segnalano ad ogni buon fine:

- copia conforme all’originale del documento rilasciato dall’Ufficio del Registro dove risultino le attività realizzate dalla persona giuridica,
- licenza di funzionamento (o documento equivalente) rilasciato dal Municipio o ente affine del luogo di domicilio della persona giuridica,
- elenco delle remunerazioni (o documento equivalente) del personale dipendente della persona giuridica o naturale così come l’autorizzazione pertinente del Ministero del Lavoro (o entità affine) alla remunerazione del personale dipendente.

PERU: NORMATIVA APPALTI PUBBLICI

La normativa e regolamentazioni riguardanti gli Appalti Pubblici é contenuta nella Legge 26850, D.S. 083-2004, pubblicato il 29.11.2004, il cui documento completo può essere visualizzato all’indirizzo web:

<http://www.consucode.gob.pe/htmls/recursos/descarga.htm>

Il Testo Unico Ordinato della Legge 26850 : “Legge di Contratti ed Acquisti dello Stato” ha 69 articoli, 7 disposizioni complementari, 3 disposizioni transitorie e 3 disposizioni finali.

Di seguito si riporta 1) l’indice della legge 26850 e 2) la traduzione letterale dei primi capitoli della legge sui contratti ed acquisti dello stato, relativi alle entità che possono partecipare o non con le regole principali in materia di contratti ed acquisti.

1. INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1°.- Premessa

Articolo 2°.- Ambito d’Applicazione

Articolo 3°.- Principi che regolano gli acquisti e contratti

Articolo 4°.- Specialità della norma e delegazioni

Articolo 5°.- Dipendenza responsabile degli acquisti e Contratti

Articolo 6°.- Pratica

Articolo 7°.- Piano Annuale dei Contratti ed Acquisti

TITOLO II

PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

CAPITOLO PRIMO

Disposizioni Generali

Articolo 8°.- Registro Nazionale di Fornitori

Articolo 9°.- Impedimenti per essere offerente e/o contrattista

Articolo 10°.- Divieto di pratiche restrittive

Articolo 11°.- Requisiti del Procedimento

Articolo 12°.- Caratteristiche dei beni, servizi ed opere ad acquistare o contrattare

Articolo 13°.- Requisiti della convocazione

CAPITOLO SECONDO

Procedimento di Selezione

Articolo 14°.- Procedimento di selezione

Articolo 15°.- Gara Pubblica

Articolo 16°.- Concorso Pubblico

Articolo 17°.- Aggiudicazione Diretta ed Aggiudicazione di Minore Ammontare

Articolo 18°.- Divieto di frazionamento

Articolo 19°.- Esonerazione dal procedimento di Selezione

Articolo 20°.- Formalità delle procedure non soggetti ai Procedimenti di selezione
Articolo 21°.- Situazione di imminente fine della disponibilità
Articolo 22°.- Situazione di emergenza
Articolo 23°.- Del Comitato Speciale
Articolo 24°.- Responsabilità

CAPITOLO TERZO

Dei capitolati

Articolo 25°.- Condizioni minime dei capitolati
Articolo 26°.- Valore di Riferimento
Articolo 27°.- Richieste
Articolo 28°.- Osservazioni ai capitolati
Articolo 29°.- Obbligazioni

CAPITOLO QUARTO

Delle Procedure

Articolo 30°.- Presentazione delle proposte e concessione della Buona Pro
Articolo 31°.- Valutazione e qualifica delle proposte
Articolo 32°.- Procedimento di selezione deserto
Articolo 33°.- Sul valore di riferimento
Articolo 34°.- Cancellazione del Procedimento

TITOLO III

DEGLI ACQUISTI E CONTRATTI

CAPITOLO UNICO

Disposizioni Generali

Articolo 35°.- Beni, servizi ed opere ad acquistare o contrattare
Articolo 36°.- Del contratto
Articolo 37°.- Offerte in consorzi
Articolo 38°.- Subcontrattazione
Articolo 39°.- Anticipi
Articolo 40°.- Garanzie
Articolo 41°.- Clausole obbligatorie nei contratti
Articolo 42°.- Estensioni, riduzioni ed amplificazioni
Articolo 43°.- Culminazione del contratto
Articolo 44°.- Requisiti speciali nei contratti di opera
Articolo 45°.- Risoluzione dei contratti
Articolo 46°.- Registrazione dei contratti

TITOLO IV

DIRITTI, OBBLIGAZIONI E SANZIONI

CAPITOLO PRIMO

Delle Entità e Funzionari

Articolo 47°.- Delle responsabilità e sanzioni
Articolo 48°.- Supervisione

CAPITOLO SECONDO

Diritti y obbligazioni dei contrattisti

Articolo 49°.- Riconoscimento di interessi
Articolo 50°.- Adempimento degli accordi
Articolo 51°.- Responsabilità del contrattista

Articolo 52°.- Sanzione

TITOLO V

SOLUZIONI DI CONTROVERSIE ED IMPUGNAZIONI

Articolo 53°.- Soluzioni di controversie

Articolo 54°.- Ricorsi impugnativi

Articolo 55°.- Sospensione del Procedimento di selezione

Articolo 56°.- Negazione

Articolo 57°.- Nullità

TITOLO VI

DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI CONTRATTI ED ACQUISTI DELLO STATO

Articolo 58°.- Definizione

Articolo 59°.- Funzioni

Articolo 60°.- Presidenza del Consiglio Superiore dei Contratti ed Acquisti dello Stato

Articolo 61°.- Tribunale dei Contratti ed Acquisti dello Stato

Articolo 62°.- Requisiti ed impedimenti

Articolo 63°.- Causali di rimozione e vacanza

Articolo 64°.- Organizzazione

Articolo 65°.- Pubblicità delle Risoluzioni

TITOLO VII

DEL SISTEMA ELETTRONICO DEGLI ACQUISTI E CONTRATTI DELLO STATO

Articolo 66°.- Definizione

Articolo 67°.- Obbligatorietà

Articolo 68°.- Amministrazione

Articolo 69°.- Validità ed efficacia degli atti

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

DISPOSIZIONI FINALI

2. TRADUZIONE LETTERALE DEI PRIMI CAPITOLI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1°.- Premessa.-

La Legge stabilisce le norme basilari che contengono le linee direttrici da osservare da parte delle Entità del settore pubblico, nell'ambito dei criteri di razionalità e trasparenza, nei procedimenti di Acquisti e contratti di beni, servizi ed opere e regola gli obblighi e diritti che derivano da questi.

Articolo 2°.- Ambito d'applicazione.-

2.1 Si trovano compresi nell'ambito della presente legge, sotto il termine generico di "Entità":

- a) Il Governo Nazionale, le loro dipendenze e ripartizioni, così come le loro istituzioni ed organismi Pubblici decentralizzati;
- b) I Governi Regionali, loro dipendenze e ripartizioni;
- c) I Governi Locali, loro dipendenze e ripartizioni;
- d) Gli Organismi Costituzionali Autonomi;
- e) Le Università Pubbliche;
- f) Le Società di Beneficenza e le Giunte di Partecipazione Sociale;

- g) Gli Istituti Armati e la Polizia Nazionale del Perú;
- h) I Fondi di Salute, di Abitazione, di Benessere ed altre di natura analoga delle Forze Armate e della Polizia Nazionale del Perú;
- i) Le imprese dello Stato di diritto Pubblico o privato, siano di proprietà del Governo Nazionale, Regionale o Locale; le imprese miste nelle quale il controllo delle decisioni degli organi di gestione sia amministrato dallo Stato;
- j) I progetti, programmi, organi decentrati ed altre unità organiche, funzionali, esecutive e/o operative dei Poteri dello Stato e gli organismi Pubblici decentrati,
- k) Tutte le dipendenze come organismi Pubblici decentrati, unità organiche, progetti, programmi, imprese, fondi appartenenti o ascritti ai livelli di Governo centrale, regionale o locale, così come gli organismi riferiti nella Costituzione Politica ed altri che sono istituiti e riconosciuti dall'ordine giuridico Nazionale.

2.2 Gli Acquisti e contratti i cui Procedimenti di selezione regola la presente Legge comprendono tutti i contratti attraverso i quali lo Stato ha bisogno di essere approvvigionato di beni, servizi, opere necessari per l'adempimento delle proprie funzioni, assumendo il pagamento del prezzo o compenso corrispondente ed altri obblighi derivati dalla qualità del trattante.

2.3 La presente Legge non si applica a:

- a) Contratto di lavoratori, funzionari Pubblici soggetti ai regime della carriera amministrativa o lavorativa dell'attività privata;
- b) La contrattazione di audiorie esterne per le entità del Settore Pubblico, la stessa che è soggetta specificamente alle norme che reggono il Sistema Nazionale di Controllo. Tutti gli altri Acquisti e contratti effettuati dalla Controloria Generale della Repubblica sono soggetti a quanto disposto nella presente Legge e loro Regolamento;
- c) Le operazioni di indebitamento interno o esterno;
- d) I contratti bancari e finanziari sottoscritti dalle entità;
- e) I contratti di locazione di servizi sottoscritti con i Presidenti di Direttivi o Consiglio Direttivo che realizzano funzioni a tempo completo nelle Entità o imprese dello Stato;
- f) Gli atti di disposizione e di amministrazione e gestione dei beni di proprietà dello Stato;
- g) Gli Acquisti e contratti i cui ammontari, in ogni caso siano uguali o inferiori ad una "Unidad Impositiva Tributaria" vigente al momento della transazione;
- h) La contrattazione di notai Pubblici per realizzare funzioni previste nella presente Legge e loro Regolamento;
- i) I servizi forniti da conciliatori, arbitri, centri di conciliazione, istituzioni arbitrali ed altri derivati dalla funzione conciliatoria ed arbitrale;
- j) Le Pubblicazioni Ufficiali che si realizzano nel Giornale Ufficiale "El Peruano" per mandato espresso delle Legge o di norma regolamentaria;
- k) La concessione di risorse naturali ed opere Pubbliche d'infrastruttura, beni e servizi Pubblici;
- l) Trasferimento al settore privato di azioni ed attivi di proprietà dello Stato, nel quadro del Procedimento di privatizzazioni;
- m) Le modalità di esecuzione di budget diversi dal contratto considerato nella normativa della materia, eccettuato i Contratti ed Acquisti di beni e servizi che sono in esso considerati;
- n) I contratti internazionali, regolati dai trattati in cui il Perú sia parte o, per l'abitudine e le pratiche del commercio internazionale; e
- o) I Contratti ed Acquisti che si realizzano nelle Missioni del Servizio Estero della Repubblica, esclusivamente per il funzionamento e gestione.

Articolo 3°.- Principi che regolano i Contratti ed Acquisti.-

I Procedimenti di contrattazione ed acquisizione regolati da questa Legge e loro Regolamento si dirigono per i seguenti principi; senza pregiudizio della vigenza di altri principi Generali del Diritto Amministrativo e del Diritto Comune:

1. Principio di Moralità: gli atti riferiti ai Contratti ed Acquisti devono caratterizzarsi per la onestà, veracità, intangibilità, giustizia e probatorietà.

2. Principio di Libera Concorrenza: nelle procedure di Acquisti e contratti saranno inclusi regolamentazioni o trattamenti che fomentino la più ampia ed obiettiva e imparziale concorrenza, pluralità e partecipazione di offerenti potenziali.

3. Principio di Imparzialità: gli Accordi e Risoluzioni dei funzionari e dipendenze responsabili degli Acquisti e contratti dell'Entità, si adotterà in rigorosa applicazione della Legge e loro Regolamento; così come in attenzione ai criteri tecnici che permettano l'obiettività nel trattamento agli offerenti e trattatisti.

4. Principio di Efficienza: i beni, servizi o esecuzione di opere che si acquistano o contrattano devono raccogliere i requisiti di qualità, prezzo, termine di esecuzione e consegna e dovranno effettuarsi nelle migliori condizioni nell'utilizzo finale.

5. Principio di Trasparenza: tutto l'acquisto o contratto dovrà realizzarsi sulla base di criteri e qualifiche obiettive, sostenute ed accesibili agli offerenti. Gli offerenti avranno accesso durante il Procedimento di selezione alla documentazione degli Acquisti e dei Contratti. Eccettuato le eccezioni previste nella Legge e loro Regolamento, la convocazione, la concessione del progetto e risultati devono essere di conoscenza pubblica.

6. Principio di Risparmio: in tutto l'acquisto o contratto si applicherà i criteri di semplicità, austerità, concentrazione ed economicità nell'utilizzo delle risorse, nelle fasi dei Procedimenti di selezione e negli accordi e risoluzioni ricadute su questi, si dovrà evitare nei capitolati e nei contratti esigenze e formalità onerose e non necessarie.

7. Principio di Vigenza Tecnologica: i beni, servizi o esecuzione di opere devono raccogliere le condizioni di qualità e modernità tecnologica necessarie per adempiere l'effettività dei fini per cui sono richiesti, dallo stesso momento che sono stati acquisiti o contrattati, e per un determinato e prevedibile periodo di scadenza, con possibilità di adeguarsi, integrarsi e ripotenziarsi, se fosse il caso, con gli avvenimenti scientifici e tecnologici più moderni.

8. Principio di Trattamento: Giustizia ed Uguaglianza: Tutti i fornitori di beni, servizi o esecuzione di opere devono avere partecipazione ed accesso per contrattare con le Entità in condizioni simili a quelle degli altri, essendo vietato l'esistenza di privilegi, vantaggi o prerogative, eccettuato le eccezioni della legge.

I principi sopra indicati hanno come finalità di garantire che le Entità del Settore Pubblico ottengano beni, servizi ed opere di qualità richiesta, in maniera opportuna ed a prezzi o costi adeguati; e serviranno anche di criterio interpretativo per risolvere le situazioni che possono sorgere nell'applicazione della presente Legge e loro Regolamento, come parametri per l'attuazione dei funzionari e dipendenze responsabili, e per supplire le mancanze contenute nella presente Legge e Regolamenti.

Articolo 4°.- Specialità della Norma e Delegazione.-

4.1. Specialità della Norma: La presente Legge e proprio Regolamento prevale sulle norme Generali di procedure amministrative e su quelle di diritto comune che siano applicabili.

4.2. Delegazione: il Titolare dell'Entità può delegare l'autorità che la presente Legge le concede, essendo in questo caso responsabile solidale con il delegato; eccetto disposizioni contrarie alla presente Legge o proprio Regolamento.

Articolo 5°.- Dipendenza responsabile degli Acquisti e contratti.-

Ogni Entità dovrà stabilire la dipendenza o dipendenze responsabili di pianificare le fasi di acquisto o contratto, segnando nelle disposizioni organizzative e di funzionamento o dispositive equivalenti alle attività che corrispondono ad ogni incarico, con la finalità di stabilirne le responsabilità.

Articolo 6°.- Pratica.-

L'Entità aprirà una pratica di tutte gli atti delle fasi dei contratti o acquisti dalla decisione di acquisire o contrattare fino al culmine del contratto.

Per il caso de esecuzione di opere, l'Entità precedentemnte alla convocazione del Procedimento di selezione corrispondente, dovrà contare con la pratica tecnica; e questa deve adempiere con i requisiti stabiliti nel Regolamento, dovendo l'Entità cautelare (vigile) su adeguata formulazione con il fine di assicurare la qualità tecnica e ridurre al minimo la necessità di riformularlo per errori o deficienze tecniche che possono ripercuotersi nel procedimento di esecuzione di opere.

Articolo 7°.- Piano Annuale di Acquisti e contratti.-

Ogni Entità elaborerà un Piano Annuale di Acquisti e contratti. Detto piano deve prevedere i beni, servizi ed opere richieste durante l'esercizio del preventivo e l'ammontare del budget richiesto. Il Piano Annuale di Acquisti e contratti sarà approvato dal Titolare del "Foglio" o la massima autorità amministrativa dell'Entità.

TITOLO II

DEI PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

CAPITOLO PRIMERO

Disposizioni Generali

Articolo 8°.- Del Registro Nazionale de Fornitori.-

E' stato istituito il Registro Nazionale di Fornitori.

Per essere offerente si richiede l'iscrizione nel Registro Nazionale di Fornitori (RNP) e non essere incorso in pene e sanzioni per contrattare con lo Stato.

Il Regolamento dovrà stabilire l'organizzazione, funzioni e procedure del Registro, così come i requisiti per l'iscrizione o inclusione e la periodicità con la quale dovrà essere Pubblicata nel gionale Ufficiale El Peruano, l'elenco di inidonei (incorsi in pene e sanzioni).

I diritti di tramite saranno pagati conforme alla scala e criteri segnalati nel Regolamento. Il Registro dovrà osservare i principi sulla semplificazione amministrativa contenuta nella Legge delle Procedure Amministrative Generali.

In nessun caso i capitolati dei Procedimenti di selezione potranno richiedere agli offerenti la documentazione che questi avrebbero dovuto presentare per l'iscrizione nel Registro.

Il CONSUCODE amministrerà il Registro Nazionale dei Fornitori e dovrà aggiornarlo periodicamente nella loro home web, affinché queste Entità ed i Fornitori possano accedere a detto registro con facilità.

Per il caso dei Fornitori di beni e servizi, esecutori e consulenti di opere si richiede che nella proposta sia presentata copia semplice del Certificato di Iscrizione nella RNP; addizionalmente e in tutti i casi, gli offerenti dovranno presentare una dichiarazione giurata di non avere sanzioni vigenti secondo il RNP, la stessa che, nel caso di essere favorito come vincitore del Progetto, dovranno sostituire per una costanza emessa per RNP,

eccetto nei Procedimenti di Aggiudicazione di minore quantità in cui la verifica sarà effettuata direttamente dall'Entità.

Le Entità hanno il divieto di realizzare Registri dei Fornitori. Solo saranno autorizzate a realizzare e conservare una lista interna di Fornitori, consistente in una banca dati che contenga l'elenco di questi. Sotto nessuna circostanza l'inserimento in questa lista sarà requisito per la partecipazione nei Procedimenti di selezione che l'Entità abbia convocato. L'inserimento di Fornitori in questo elenco é discrezionale e gratis.

Il Registro avrà carattere decentrato allo scopo di non pregiudicare né generare maggiori costi di transazione alle piccole e microimprese localizzate nelle diverse regioni del Paese.

Articolo 9°.- Impedimenti per essere offerente e/o trattatista.-

Non possono essere offerenti e/o trattatisti:

a) Il Presidente ed i Vicepresidenti della Repubblica, i rappresentanti del Congresso della Repubblica, i Ministri e Viceministri dello Stato, i vocali della Corte Suprema di Giustizia della Repubblica, i titolari ed i membri dell'organo collegiato degli organismi costituzionali autonomi, fino ad un anno dopo aver lasciato l'incarico; b)

I titolari di istituzioni o di organismi Pubblici decentralizzati, i presidenti e vicepresidenti regionali, i consiglieri dei Governi Regionali, i sindaci, i reggenti, gli altri funzionari e servitori Pubblici, i direttori e funzionari delle imprese dello Stato; e, in generale, le persone naturali contrattualmente vincolate all'Entità che sia intervenuta diretto nella definizione di necessità, specificazioni, valutazioni delle offerte, selezione di alternative, autorizzazione di Acquisti o pagamenti;

c) Il coniuge, convivente o i parenti fino al quarto grado di consanguineità e secondo di affinità delle persone a cui si riferisce alle lettere precedenti;

d) Le persone giuridiche e quelle persone naturali a cui si riferiscono i letterali a), b) y c) che abbiano una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale o patrimonio sociale, nei ventiquattro mesi precedenti alla convocazione;

e) Le persone giuridiche o naturali i cui procuratori o rappresentanti legali siano coniuge, convivente o parenti fino al quarto grado di consanguineità e secondo di affinità delle persone a quelli che si riferisce i letterali a) y b) precedenti;

f) Le persone naturali o giuridiche che siano stati sanzionate amministrativamente con inabilitazione temporali o permanenti nell'esercizio di loro diritti per partecipare in Procedimenti di selezione e per contrattare con Entità, conforme a quanto disposto dalla presente Legge e loro Regolamento;

g) Le persone giuridiche cui soci, azionisti, partecipanti o titolari abbiano formato parte di persone giuridiche sanzionate amministrativamente con inabilitazione temporanea o permanente per partecipare in Procedimenti di selezione e per contrattare con lo Stato, o che avendo attuato come persone naturali si trovassero con gli stessi tipi di sanzione; conforme ai criteri segnalati nella Legge e nel Regolamento; e,

h) La persona naturale o giuridica che ha partecipato come tale nell'elaborazione degli studi o informazione tecnica previa che dia origine al Procedimento di selezione e serva di base per l'obiettivo del contratto, eccetto nel caso dei contratti di supervisione.

Nei casi a cui si riferisce gli incisi b), c) y d) l'impedimento per essere offerente si restringe all'ambito della giurisdizione o settore a cui appartengono le persone a cui si riferiscono le lettere a) e b). Nel caso degli organismi costituzionali autonomi, l'impedimento si circoscrive agli Acquisti e contratti che realizzano dette Entità.

Le proposte che contravvengano a quanto disposto nel presente Articolo non saranno considerate, sotto responsabilità dei membri del Comitato Speciale. I contratti sottoscritti in contravvenzione di quanto disposto dal presente Articolo sono nulli senza pregiudizio delle azioni che possano derivare.

Articolo 10°.- Divieto di pratiche restrittive.-

Gli offerenti in una fase di selezione hanno il divieto di sottoscrivere accordi, tra se o con terzi, con lo scopo di stabilire pratiche restrittive della libera concorrenza, pena sanzione di restare inabilitati per contrattare con lo Stato, senza pregiudizio delle altre sanzioni che stabiliscono le disposizioni vigenti.

Articolo 11°.- Requisiti del Procedimento.-

E' requisito per convocare la fase di selezione, nel caso di sanzione di nullità, che questa sia inclusa nel Piano Annuale di Acquisti e contratti escluse le eccezioni della presente Legge, e che inoltre la pratica sia dovutamente approvata per effettuare l'acquisto o contrattazione rispettiva, la pratica dovrà includere anche la disponibilità delle risorse e loro fonte di finanziamento. Il Regolamento dovrà precisare i requisiti necessari per i Procedimenti previsti nell'Articolo 17° della presente Legge.

Possono effettuarsi Acquisti o Contratti la cui durata sia prolungato per più di un esercizio preventivato, nel cui caso si dovranno adottare le previsioni necessarie per garantire il pagamento delle obbligazioni.

Attraverso accordo, le Entità potranno incaricare ad altre Entità del Settore Pubblico la realizzazione dei loro Procedimenti di selezione e/o gli acquisti di beni e contrattazione di servizi, approfittando delle economie di scala di un acquisto congiunto, nelle migliori e più vantaggiose condizioni per lo Stato.

Articolo 12°.- Caratteristiche dei beni, servizi e opere da acquisire o contrattare.-

Sulla base della richiesta formulata dall'area utilizzatrice, la dipendenza incaricata degli Acquisti e contratti dell'Entità dovrà definire con precisione la quantità e le caratteristiche dei beni, servizi e opere che dovranno essere acquisite o contrattate, le quali dovranno adempiere obbligatoriamente alle norme tecniche, metrologiche e/o sanitarie Nazionali se fosse il caso.

Per tale effetto, prima di iniziare i Procedimenti di acquisto o contratto dovrà coordinare con le istituzioni dipendenti dalle quali provengono le richieste e dovrà effettuare gli studi o indagini delle possibilità che offre il mercato, secondo corrisponda alla complessità dell'acquisto o contratto, per avere le informazioni per la descrizione e specifiche dei beni, servizi o opere e per definire i valori di riferimento di acquisto o contratto. I valori di riferimento non potranno essere superiori a quelli valori di mercato, eccetto informazioni tecniche dell'Entità responsabile.

Nel caso di Gare Pubbliche e di Concorsi Pubblici sempre saranno effettuati studi previ e non indagini.

Nel caso di opere, inoltre, si deve tener conto delle informazioni tecniche approvate e la disponibilità del terreno o luogo dove sarà eseguita l'opera.

Nei Procedimenti di selezione secondo l'elenco di items, fase, pacchi o lotti si potrà convocare in un solo Procedimento l'acquisto e/o contratto di beni, servizi e/o opere, stabilendo un valore di riferimento per ogni item, fase, pacchi o lotti. Il Regolamento dovrà stabilire le procedure aggiuntive e seguire nei Procedimenti sotto questa modalità.

Articolo 13°.- Requisiti della convocazione.-

I requisiti e contenuti della convocazione ai Procedimenti di selezione saranno fissate nel Regolamento, dovendo esistere un periodo ragionevole tra la convocazione e la presentazione delle proposte conformi alle caratteristiche proprie di ogni Procedimento.

CAPITOLO SECONDO

Dei Procedimenti di Selezione

Articolo 14°.- Procedimenti di selezione.-

I Procedimenti di selezione sono: Gara Pubblica, Concorso Pubblico, Aggiudicazione Diretta e Aggiudicazione di Minore quantità. Il Regolamento dovrà determinare le caratteristiche, requisiti, procedure, sistemi e modalità applicabili ad ogni Procedimento di selezione.

Articolo 15°.- Gara Pubblica.-

La Gara Pubblica si convoca per la contrattazione di opere e per l'acquisto di beni e rifornimenti nei margini che stabilisce la Legge Annuale di Budget.
mgm.